



Secondo il **principio di territorialità**, gli obblighi contributivi sono disciplinati dalla legislazione del Paese di lavoro, secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali di sicurezza sociale e la tutela minima comunque garantita dall'ordinamento italiano al lavoratore all'estero. In deroga alla regola generale, gli accordi prevedono la facoltà per i lavoratori di mantenere per un determinato periodo la copertura previdenziale nel Paese di provenienza (cd. **distacco previdenziale**).

Il **Regolamento europeo** di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale stabilisce che si è coperti dalla legislazione di un Paese alla volta, quindi i contributi vanno versati in un solo Paese. È possibile il distacco previdenziale per una durata massima di 24 mesi e il coordinamento avviene tramite il documento portatile A1.

Nei **Paesi extracomunitari non legati** all'Italia da accordi di sicurezza sociale occorre assicurare al lavoratore in Italia la tutela minima garantita (contributi Ivs, malattia, maternità, disoccupazione, fondo garanzia TFR, infortuni, calcolati sulle retribuzioni convenzionali), indipendentemente dall'eventuale esistenza di analoga protezione nello Stato estero.

Nel caso di invio in uno **Stato extracomunitario convenzionato**, è possibile optare per il mantenimento della contribuzione in Italia, secondo le durate massime stabilite da ciascuna convenzione, per le assicurazioni coperte dall'accordo, mentre la tutela minima garantita interviene limitatamente a quelle non contemplate.